

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N N. AU-25-004 DEL 07/01/2025

Oggetto: Accordo quadro noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Determina di adesione a proposta transattiva con risoluzione per mutuo consenso dei contratti per accordo quadro relativi ai lotti 1-2-3-5 del 25.06.2024 con la società ECOGEST a seguito nota integrativa del 2/12/2024.

L'anno 2025, addì 7 del mese di 2025dicembre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, nato a [REDACTED] (BA) il [REDACTED] (cod. fisc: [REDACTED]), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea dei soci del 3/05/2023;

premessò che

- S.A.N.B. s.p.a. – società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L.R. Puglia n.24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;
- con determinazione n. AU-23-103 del 23/03/2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento mediante Accordo Quadro suddiviso in sei lotti da stipularsi con n. 2 operatori economici in ciascun lotto ai sensi dell'art.54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. del noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
- l'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro per la durata di 4 anni ammonta ad euro 7.375.200,00 oltre iva, di cui euro 2.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- esperita la procedura di gara, con determinazioni AU-24-075 del 26/03/2024 i lotti 1-2-3-5 sono stati aggiudicati definitivamente a ECOGEST SpA con sede legale a Milano;
- in conformità agli atti di gara, in data 25/06/2024 venivano perfezionati i relativi contratti per Accordo Quadro con ECOGEST SpA, in qualità di aggiudicataria relativamente ai lotti 1-2-3-5;

- nell'ambito del suddetto Accordo, in conformità alle previsioni degli atti di gara, veniva riportata nei singoli contratti, all'art. 21, la clausola di risoluzione nel caso di ritardo nella consegna superiore a 15 giorni;

considerato che:

- in data 28//10/2024 veniva adottata la determina del sottoscritto amministratore n. AU-24-253 (allegato sub 1) con cui - sulla base dei presupposti e delle ragioni in fatto nonché degli allegati e dei pareri tutti riportati nella stessa determina e che qui si abbiano per integralmente richiamati – si disponeva di aderire alla proposta transattiva formulata da ECOGEST SpA rettificata dalle condizioni indotte dal parere legale dell'avvocato incaricato, avallato dagli organismi di controllo consultati, come da dispositivo della determina di seguito riportato:

“di aderire alla proposta di risoluzione per mutuo consenso formulata con comunicazione del 27/09/2024 dalla ECOGEST SpA dei contratti per accordo quadro del 25/06/2024 relativi ai lotti 1-2-3-5 del noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, stipulati ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni precisate - in difformità dalla proposta - nel parere pro veritate acquisito e dunque alle seguenti:

- *riconoscimento a favore della società Sanb Spa di una somma pari a euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/ /00) a titolo transattivo - risarcitorio;*
 - *corresponsione della somma di cui al punto a) rateizzata fino al massimo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;*
 - *garanzia del pagamento della somma di cui al punto a) a mezzo di apposita polizza fideiussoria di durata pari a 24 mesi da attivarsi a semplice richiesta in caso di inadempienza relativa al pagamento di una o più rate;*
 - *sospensione del pagamento di un'aliquota pari al 15% della somma di cui al punto a) nel caso in cui pervenga sentenza di primo grado che sancisca l'illegittimità del bando relativamente ai lotti 2 e 3;”*
- in data 29/10/2024, con nota prot. U-CO24-00846, si manifestava a ECOGEST SpA l'adesione alla proposta transattiva alle condizioni precisate in determina, assegnando all'interlocutore il termine di quindici giorni per la formalizzazione dell'atto transattivo;

preso atto che

- con comunicazione del 12/11/2024 prot. 9734/24 ECOGEST SpA rendeva noto a SANB che – pur confermandosi la volontà di perfezionare la transazione – erano state riscontrate difficoltà a conseguire la disponibilità di una polizza fideiussoria adeguata allo specifico atto sottostante (allegato sub 2);

preso inoltre atto che

- successivamente, a seguito di interlocuzioni tra le parti – a mezzo, lato ECOGEST, del legale incaricato nella persona dell'avv. Davide Micaletto del foro di Taurisano – perveniva nuova comunicazione, prot. 10106/24 del 22/11/2024 (allegato sub 3), con cui, ribadite le difficoltà a ottenere e offrire alla scrivente la polizza fideiussoria ipotizzata, ECOGEST modificava la proposta transattiva nei termini di seguito riportati proponendo in particolare una soluzione alternativa a copertura e garanzia della proposta economica:
 - a) versamento della somma di euro 20.000,00 (ventimila//00) alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
 - b) compensazione della somma di euro 86,651,06 alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, quale credito vantato da ECOGEST SpA nei confronti di SANB SpA per canoni di noleggio relativi ai contratti in essere;
 - c) corresponsione da parte di ECOGEST della restante somma di euro 133.348,94 con rate a cadenza plurimensile, fino al massimo di 24 mesi;

- d) concessione di “garanzia” mediante i seguenti rimedi:
- rilascio di titoli cambiari con clausola di domiciliazione bancaria;
 - contestuale sospensione del pagamento delle fatture che *medio tempore* verrebbero emesse da ECOGEST verso SANB, pari a 3.650,00 oltre iva, dal 7/12/2024 dicembre 2024 a luglio 2028;
 - in considerazione della non soddisfacente proporzionalità tra importo rateale e credito *medio tempore* acquisito da ECOGEST, disponibilità a costituire un pegno sul mezzo a noleggio fino al luglio 2028;
- o a seguito di ulteriori interlocuzioni con il legale incaricato, avv. Davide Micaletto, perveniva da ultimo nuova comunicazione (allegato sub 4), prot. 10381/24 del 2/12/2024, con cui si precisavano le condizioni da inserire nell’accordo transattivo:
- a) scioglimento del contratto per mutuo consenso e riconoscimento a favore di SANB SpA, da parte di ECOGEST, della somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila//00) a titolo transattivo da pagarsi come indicato ai seguenti punti b), c) e d);
 - b) pagamento, alla sottoscrizione dell’accordo, da parte di ECOGEST della somma di euro 20.000,00 (ventimila//00);
 - c) compensazione, alla sottoscrizione dell’accordo, del credito maturato da ECOGEST, nei confronti di SANB, alla data del 30/11/2024, di euro 86.651,06;
 - d) pagamento, da parte di ECOGEST in favore di SANB, della residua somma di euro 133.348,94 in quattro rate di euro 33.337,24, con scadenza al 6°, al 12°, al 18° e al 24° mese, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo, da pagarsi a mezzo di corrispondenti n.4 titoli cambiari, muniti della clausola di domiciliazione in banca, con decadenza del beneficio del termine, in caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata;
 - e) sospensione del pagamento di un’aliquota pari al 15% della somma di cui al punto a) per l’ipotesi in cui pervenisse sentenza di primo grado (nel giudizio rubricato N.R.G. 968/2023 TAR Puglia) che sancisse l’illegittimità del bando relativamente ai lotti 2 e 3, sospensione da valere fino all’eventuale pronuncia di riforma o annullamento del Consiglio di Stato, in assenza della quale siffatta percentuale si intenderà non più dovuta;
 - f) sospensione, fino alla completa estinzione della somma di cui al punto a), del pagamento delle fatture che ECOGEST emetterà nei confronti di SANB, a partire dal mese di dicembre 2024, pari ad euro 3560,00 oltre iva, per il noleggio del veicolo Volvo targato GV052MV (lotto 4 CIG 97290813A0 – CIG derivato B2C578FBE0), detta sospensione dei pagamenti dovrà comunque essere proporzionale e non eccedente alle rate residue di cui al punto d);
 - g) riconoscimento a favore di SANB SpA, della facoltà di compensare, in caso di inadempimento da parte di ECOGEST, le rate di cui al punto d) con il credito che sarà nelle more sospeso e maturato da ECOGEST per il noleggio del veicolo Volvo targato GV052MV (lotto 4 CIG 97290813A0 – CIG derivato B2C578FBE0);
 - h) concessione di ipoteca volontaria, mediante annotazione al PRA, da parte di ECOGEST sul veicolo Volvo GV052MV, quale ulteriore strumento di garanzia del credito di SANB di cui al punto d);

- i) modifica del beneficiario dell'indennizzo, da parte di ECOGEST, in SANB per i rischi di furto, incendio e atti vandalici garantiti dalla polizza assicurativa del mezzo Volvo targato GV052MV; in caso di concretizzazione dei suddetti rischi, il relativo indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sarà percepito direttamente da SANB, comunque in misura non eccedente all'importo delle rate residue di cui al punto d);
- j) dichiarazione delle parti che, con l'esecuzione degli impegni assunti, null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, in virtù dei contratti di appalto in oggetto, ritenendosi soddisfatte in ogni loro pretesa o pendenza;

considerato che

- o sulla proposta del 2/12/2024 è stato nuovamente consultato l'avv. Marco Lancieri, con invito a precisare e integrare il parere già chiestogli rispetto alla variata proposta transattiva e alle diverse condizioni per quanto attiene sia le modalità e i termini di pagamento del risarcimento sia le garanzie a prestarsi sulla parte residua;
- o l'avv. Marco Lancieri ha comunicato in data 5/12/2024 il suo parere (allegato sub 5) favorevole al perfezionamento della proposta, come modificata da ECOGEST, ritenendo che le nuove condizioni offerte non mutano la valutazione già favorevolmente espressa con il parere del 11/10/2024 in quanto le nuove *“condizioni appaiono ragionevoli e articolate, anche nell'interesse di SANB, sia perché a fronte dell'incasso pressoché immediato di circa 106.000 euro, i restanti importi risalgono comunque ad una valutazione di tipo indennitario/transattivo che SANB ha formulato e quantificato senza vincoli specifici di natura sinallagmatica, per cui seppure permane un minimo rischio di eventuale mancato recupero, non vi sarebbe danno erariale mancando il nesso di diretta corrispettività”*;
- o in data 3/12/2024 veniva consultato l'Organismo di Vigilanza con invito ad esprimersi sulla nuova proposta e sulla liceità della soluzione transattiva per come proposta da ECOGEST da ultimo in data 2/12/2024 anche rispetto ai contenuti del modello di organizzazione e gestione adottato dalla società;
- o l'Organismo di Vigilanza con comunicazione in data 7/12/2024, presa visione degli aggiornamenti della proposta, non riscontrava immediate e dirette configurazioni in materia di Dlgs. 231/2001, invitando tuttavia gli organi societari, ognuno per le proprie competenze, a verificare il rispetto delle procedure previsto nel Modello Organizzativo in vigore (allegato sub 6);
- o a sua volta, il Collegio Sindacale, riunitosi su invito dell'Amministratore per valutare la nuova proposta e l'eventuale adesione di SANB, in data 5/12/2024 si esprimeva favorevolmente condividendo le conclusioni esposte nel nuovo parere dell'avv. Marco Lancieri (allegato sub 7);
- o anche il RUP, nella persona dell'ing. Salvatore Mastroiello, valutata la proposta nella sua interezza, ritenuta l'opportunità di implementare l'acquisizione immediata in favore di SANB di una somma pari a 106.000 euro circa per effetto della nuova proposta e, in ogni caso, la congruità della garanzia offerta consistente nell'ipoteca volontaria sul mezzo Volvo targato GV052MV acquistato da ECOGEST ad agosto 2024 e già nella disponibilità operativa di SANB con la formula del noleggio, ha formulato parere favorevole al perfezionamento dell'accordo transattivo in data 5/12/2024 (allegato sub 8);
- o l'argomento è stato posto all'attenzione dell'assemblea dei soci che nella seduta del 19/12/2024 ha deliberato la presa d'atto della presente determina;

preso inoltre atto che

- nel frattempo il TAR Puglia ha emesso la sua decisione sul contenzioso rubricato al N.R.G. 968/2023, con la sentenza n. 01227/2024 pubblicata in data 2/12/2024, con cui ha rigettato il ricorso proposto dalla società V-Rent giudicando legittimo il bando della gara e l'operato di SANB;
- per l'effetto non vi è più ragione di confermare nel testo finale della transazione la previsione di sospensione o riduzione del 15% dell'importo transattivo a riconoscersi in favore di SANB in caso di accoglimento del ricorso in primo grado proposto dalla società V-Rent avverso il bando di gara;

tutto quanto premesso, preso atto e considerato

ritenuto

- anche alla luce dei pareri espressi ed acquisiti come sopra richiamati, non sussistere motivi ostativi – né in termini di legittimità né in termini di opportunità e convenienza per la società – al perfezionamento da parte di SANB SpA dell'atto transattivo nei termini da ultimo proposti da ECOGEST SpA con la nota prot. 10381/24 del 2/12/2024 con la estrapolazione della sezione di cui alla lettera e) della medesima nota riferita all'eventualità di esito favorevole al ricorrente del giudizio innanzi al TAR Puglia rubricato al N.R.G. 968/2023 e

valutate

- l'alea di un probabile contenzioso nonché le incertezze e i disagi per la futura attività di SANB nel caso in cui non si componesse il contrasto tra le parti in conseguenza dell'adozione di una risoluzione unilaterale dei contratti suscettibile di impugnazione come preannunciato dall'aggiudicatario;

DETERMINA

1. di dare atto che tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto, visto, constatato e di cui preso atto è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di aderire alla proposta di transazione con risoluzione per mutuo consenso formulata con comunicazione del 2/12/2024 dalla ECOGEST SpA dei contratti per accordo quadro del 25/06/2024 relativi ai lotti 1-2-3-5 del noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, stipulati ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di seguito precisate - in diffinità dalla proposta –:
 - a) scioglimento del contratto per mutuo consenso e riconoscimento a favore di SANB SpA, da parte di ECOGEST, della somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila//00) a titolo transattivo da pagarsi come indicato ai seguenti punti b), c) e d);
 - b) pagamento, alla sottoscrizione dell'accordo, da parte di ECOGEST della somma di euro 20.000,00 (ventimila//00);
 - c) compensazione, alla sottoscrizione dell'accordo, del credito maturato da ECOGEST, nei confronti di SANB, alla data del 30/11/2024, di euro 86.651,06;
 - d) pagamento, da parte di ECOGEST in favore di SANB, della residua somma di euro 133.348,94 in quattro rate di euro 33.337,24, con scadenza al 6°, al 12°, al 18° e al 24° mese, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo, da pagarsi a mezzo di corrispondenti n.4 titoli cambiari, muniti della clausola di domiciliazione in banca, con

- decadenza del beneficio del termine, in caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata;
- e) sospensione, fino alla completa estinzione della somma di cui al punto a), del pagamento delle fatture che ECOGEST emetterà nei confronti di SANB, a partire dal mese di dicembre 2024, pari ad euro 3560,00 oltre iva, per il noleggio del veicolo Volvo targato GV052MV (lotto 4 CIG 97290813A0 – CIG derivato B2C578FBE0 – contratto del 11/07/2024); detta sospensione dei pagamenti dovrà comunque essere proporzionale e non eccedente alle rate residue di cui al punto d);
 - f) riconoscimento a favore di SANB SpA, della facoltà di compensare, in caso di inadempimento da parte di ECOGEST anche ad una sola rata dell'obbligazione convenuta, le rate di cui al punto d) con il credito che sarà nelle more sospeso e maturato da ECOGEST per il noleggio del veicolo Volvo targato GV052MV (lotto 4 CIG 97290813A0 – CIG derivato B2C578FBE0 – contratto del 11/07/2024);
 - g) concessione di ipoteca volontaria, mediante annotazione al PRA, da parte di ECOGEST sul veicolo Volvo GV052MV, quale ulteriore strumento di garanzia del credito di SANB di cui al punto d);
 - h) modifica del beneficiario dell'indennizzo, da parte di ECOGEST, in SANB per i rischi di furto, incendio e atti vandalici garantiti dalla polizza assicurativa del mezzo Volvo targato GV052MV; in caso di concretizzazione dei suddetti rischi, il relativo indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sarà percepito direttamente da SANB, comunque in misura non eccedente all'importo delle rate residue di cui al punto d);
 - i) dichiarazione delle parti che, con l'esecuzione degli impegni assunti, null'altro avranno reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, in virtù dei contratti di appalto in oggetto, ritenendosi soddisfatte in ogni loro pretesa o pendenza;
- 3. di rispondere alla ECOGEST SpA a mezzo pec in conformità a quanto stabilito al punto 2 che precede, precisando espressamente che la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale avrà effetto soltanto a far data del perfezionamento del relativo atto transattivo e che fino a quel momento restano ferme e confermate tutte le prerogative di SANB SpA, nessuna esclusa, alle quali non si intende rinunciare neppure in maniera tacita e neppure con il presente atto che non costituisce acquiescenza alle eccezioni formulate dalla medesima ECOGEST;
 - 4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) Direttore di Esecuzione del Contratto;
 - c) Ufficio Gare e Contratti;
 - 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai fini della generale conoscenza.
 - 6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza, ai Comuni soci.

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano